



155861 18

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO DIDONE

Presidente

MAURO DI MARZIO

Consigliere

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere - Rel.

PAOLA VELLA

Consigliere

Oggetto

Esdebitazione -  
valutazione dei  
presupposti soggettivi  
e oggettivi

Ud. 26/04/2018 CC

Gron. 15586

R.G.N. 15464/2014

**ORDINANZA**

C.I.

sul ricorso n. 15464/2014 proposto da:

(omissis) , domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria  
Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato

(omissis) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) S.p.a.,

- intimata -

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso  
l'Avvocatura Centrale I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli Avvocati

(omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) e

(omissis) giusta procura in calce al ricorso notificato;

- resistente -

GRS  
836  
2018

avverso il decreto della Corte D'Appello di Trieste depositato il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/4/2018 dal consigliere Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016 n. 136/2016 del Primo Presidente.

Rilevato che:

1. con decreto del 30 luglio 2013 il Tribunale di Gorizia rigettava il ricorso presentato, ai sensi dell'art. 143 legge fall., da (omissis) - già socia di (omissis) s.n.c., dichiarata fallita con sentenza del (omissis) - perché, a seguito della chiusura della procedura, venissero dichiarati inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

2. La Corte d'Appello di Trieste, con decreto depositato in data 25 novembre 2013, rigettava il reclamo proposto da (omissis) constatando, pur in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 142 legge fall., che i pagamenti eseguiti erano stati talmente ridotti da non consentire di ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 142, comma 2, legge fall..

3. Ricorre per cassazione contro questa pronuncia (omissis) al fine di far valere due motivi di impugnazione, con i quali ha lamentato da una parte la violazione o la falsa applicazione dell'art. 142, comma 1, legge fall., dato che la corte territoriale si era limitata a constatare la sussistenza delle condizioni soggettive previste dalla norma senza apprezzarle partitamente ai fini della valutazione globale



di meritevolezza del beneficio, dall'altra la violazione dell'art. 142, comma 2, legge fall. quanto alla denegata sussistenza dei presupposti ivi previsti, essendo al contrario sufficiente che uno solo dei creditori ammessi abbia ricevuto un pagamento parziale, a prescindere dalla consistenza del medesimo.

Resiste con controricorso l'I.N.P.S..

Nessuno degli altri creditori intimati ha svolto alcuna difesa.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Considerato che:

4. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, ha depositato le conclusioni scritte del seguente tenore:

<<Il Pubblico Ministero, letti gli atti; osserva quanto segue.

Il ricorso è infondato.

La pronuncia della corte d'appello di Trieste è del tutto correttamente imperniata sul principio dell'autonomia della valutazione inerente al presupposto soggettivo dell'istituto dell'esdebitazione rispetto a quella inerente all'esistenza del requisito oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali.

La pretesa del ricorrente di vedersi valorizzato l'accertamento sui requisiti di cui all'art. 142, primo comma, l. fall., di cui peraltro non è contestata la sussistenza, nella prospettiva di una valutazione globale che possa condizionare favorevolmente il giudizio inerente al requisito di cui al successivo secondo comma, è priva di alcun supporto letterale e sistematico, oltre che logico.

La sentenza impugnata ha inoltre applicato ineccepibilmente il principio di cui all'art. 142, comma 2°, l. fall. che prescrive che "l'esdebitazione non possa essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali".

Il ricorrente propugna un'interpretazione del dato letterale della norma (certamente equivoco, prima facie), intesa a valorizzare una nozione di soddisfacimento parziale necessariamente riferita alla massa dei creditori, e non quindi al singolo creditore, anche chirografario.

Tale interpretazione ha l'autorevole conforto della corte di cassazione (s.s. u.u., 24215/2011), che considera errata una lettura restrittiva, che si risolva nell'esclusione dell'ammissibilità del beneficio esdebitativo nei casi in cui il ceto chirografario non abbia avuto percentuale di soddisfacimento alcuna.

In quest'ultimo senso esistono diverse pronunce, peraltro risalenti (tra le molte Trib. Udine, 21.12.07; Trib. Milano, 25.11.10), intese a valorizzare un'operazione ermeneutica fondata sulla lettera della norma che si riferisce a "i creditori concorsuali", senza alcuna espressa ulteriore specificazione; di qui la conclusione che la condizione imposta al fallito sia il pagamento parziale di tutti i creditori e non di una parte soltanto di essi. "

La Corte di Cassazione non ha invece ritenuto corretta tale lettura, superando il dato testuale derivante dalle norme contenute nell'art. 143 comma 1 e 2 e 144 l. fall. (il primo comma dell'art. 143 prescrive che il tribunale, con il decreto di chiusura, dichiari inesigibili "i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente"; il secondo comma dello stesso articolo prevede la reclamabilità del decreto che provvede sul ricorso per esdebitazione da parte (tra gli altri) dei "creditori concorsuali non soddisfatti integralmente"; l'art. 144 l. fall. prevede che l'esdebitazione operi anche nei confronti dei creditori concorsuali



non insinuati, "per la sola eccedenza rispetto alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado") da cui potrebbe desumersi la condizione di ammissibilità integrata dall'avvenuto pagamento parziale di tutti i creditori concorsuali, ivi compresi tutti i chirografari.

Non ha quindi ritenuto che le dizioni normative in parola siano incompatibili con l'ipotesi dell'integrale omesso soddisfacimento dei chirografari o, peggio, anche di parte del credito privilegiato.

Ciò certamente valorizza la ratio dell'introduzione nel sistema dell'istituto dell'esdebitazione del fallito-persona fisica, che è quella di consentire a quest'ultimo ulteriori e rinnovate possibilità di consumo, e integra un'opzione di maggiore elasticità, nella previsione delle condizioni di ammissibilità dell'istituto.

Deve quindi considerarsi consolidato il principio che ritiene compatibile con il sistema che il beneficio dell'esdebitazione sia concedibile anche nei casi di integrale omesso soddisfacimento del ceto creditorio chirografario, anche al fine di evitare che si possa determinare un irragionevole distinguo tra fallimenti caratterizzati da un limitato importo del passivo privilegiato (che consentirebbe quindi un più probabile soddisfacimento parziale del chirografo) e fallimenti con una forte componente di debito assistito da cause di prelazione generali e speciali.

Resta tuttavia chiaro, e sul punto la suddetta pronuncia delle sezioni unite è netta, che spetta al giudice del merito ed al suo prudente apprezzamento accertare se e quando i riparti realizzati integrino quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio, senza che tale valutazione possa costituire oggetto di censura in sede di legittimità.

Alla luce di quest'ultimo rilievo il ricorso non può che essere considerato inammissibile.

Per le ragioni esposte, pertanto, chiede che la corte di cassazione, in camera di consiglio, voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso>>.

5. Le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono sono interamente condivise dal Collegio.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

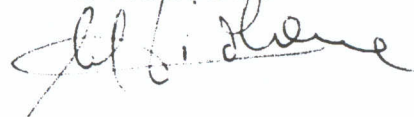
### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell' art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 26 aprile 2018

Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 14 GIU 2018

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

